



Finanziaria 2010: novità a favore delle Agenzie per il lavoro. La riabilitazione dello *staff leasing* e la flessibilità circa i divieti di somministrazione. Il bonus per l'intermediazione di lavoro stabile.

di Michele Regina

Il Parlamento ha approvato la Finanziaria per il 2010, introducendo delle novità in tema di lavoro che coinvolgono tra l'altro anche le Agenzie per il Lavoro.

Il Governo propone un impianto legislativo interessante non solo per il settore ma anche per dare ossigeno, a parere di chi scrive, all'occupazione la quale, nel 2009, è stata molto penalizzata per la nota crisi internazionale. Ma andiamo per ordine.

Innanzitutto le Agenzie per il lavoro sono quelle disciplinate dall'art. 4 del Dlgs 276/2003¹.

Nella passata Legislatura Il Governo, con l'obiettivo di rendere non strutturale il lavoro interinale, attraverso il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva abolito la cosiddetta somministrazione a tempo indeterminato (meglio conosciuta come *staff leasing*).

E' appena il caso di ricordare che tale strumento, ancorché poco utilizzato, in un particolare momento di compressione, poteva creare occupazione stabile anche nell'ambito del lavoro in somministrazione perché le Apl (agenzie) sulla scorta di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato - quindi con maggiori ed evidenti prospettive di durata - potevano essere indotte ad assumere maggiormente lavoratori con un contratto di prestazione a tempo indeterminato in luogo di quello usualmente utilizzato a termine.

L'attuale Esecutivo, con la legge finanziaria 2010, ha abrogato il citato comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ripristinando quindi, con effetto 01.01.2010, la somministrazione a tempo indeterminato, come disciplinata nella formulazione originaria del Dlgs 276/2003², aggiungendo anche ulteriori ipotesi di utilizzazione.

Infatti, oltre alle ipotesi già disciplinate nella stesura originaria, lo *staff leasing* può ora trovare applicazione anche *in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura ed assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia*³ e in altre situazioni specificatamente previsti dalla contrattazione collettiva aziendale.

Inoltre, sempre al fine di incrementare le possibilità di occupazione, viene

modificato ed integrato ulteriormente l'art. 20 del DLgs 276/03 come di seguito:

All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b), le parole: "ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti" sono sostituite dalle seguenti: a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

In sostanza viene attenuato il divieto precedentemente previsto dall'art. 20 citato, comma 5 lettera b) di procedere a somministrazioni in aziende nelle quali erano stati attuati licenziamenti collettivi o erano in atto sospensioni: il divieto citato non opera:

- ✓ se la somministrazione viene attuata per sostituire lavoratori con diritto alla conservazione del posto,
- ✓ se il contratto di somministrazione riguarda *lavoratori che l'agenzia di somministrazione ha assunto tramite le liste di mobilità*,
- ✓ se la durata iniziale del contratto non superiore a 3 mesi.

Per le sospensioni rimane il divieto, che però trova una via d'uscita nel caso di diverso accordo sindacale.

Per quanto riguarda la particolare categoria di lavoratori disoccupati in mobilità, se avviati per una somministrazione e per il fine di agevolarne quindi l'utilizzo, è prevista l'esclusione della tassatività delle condizioni dei commi 3 e 4 del citato art. venti, cioè le causali obbligatorie di legge che consentono la somministrazione.

Infine sono stati previsti una serie di incentivi alle Apl che si facciano propulsori di occupazione meno *precaria* relativamente alla loro funzione di intermediazione.

Infatti, in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati⁴ a tempo indeterminato all'agenzia che si faccia promotrice con successo dell'intermediazione tra azienda e lavoratore viene erogato un premio una tantum di euro 1.200,00 per ogni lavoratore avviato.

Tale incentivo viene erogato anche in caso di intermediazione che preve-

da una assunzione di lavoratori con contratto di assunzione a termine della durata non *inferiore a 2 anni*.

Il premio sarà invece di 800,00 euro nel caso di assunzione a termine tra un anno e due anni.

Se l'assunzione riguarderà un disabile l'incentivo sarà graduato tra i 2.500 ed i 5.000,00 euro a seconda della modalità di assunzione.

L'incentivo di che trattasi viene erogato all'agenzia per il lavoro nel caso di sola *intermediazione* tra domanda ed offerta di lavoro per l'assunzione di lavoratori svantaggiati - tra cui i disabili - e con esclusione di rapporti in *somministrazione o con lavoro intermittente*.

Ad Italia Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro, spetterà il compito di monitorare e gestire questo nuovo strumento .

Ovviamente si attenderanno le istruzioni operative di dettaglio da parte del Ministero.

Note;

1 Art. 4 dlgs 276/03 (Agenzie per il lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

- a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
- b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- c) agenzie di intermediazione;
- d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
- e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonchè alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autoriz-

zazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

2 Art. 20 (Condizioni di liceità)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi

in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

3 Viene infatti introdotta una lettera aggiuntiva all'art.20 del dlgs 276/03 i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".

4 Art. 2 dlgs 276/2003 "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;